



Dr. Armando Santus  
NOTAIO  
Via Divisione Julia, 7  
24121 BERGAMO  
Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Repertorio numero 46648

Raccolta numero 21290

**ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI FONDAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Bergamo, 10 (dieci) dicembre 2013 (duemilatredici).

Nel mio studio in via Divisione Julia 7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

**Zanoletti don Luigi**, nato a Gazzaniga (BG) il 3 ottobre 1962, codice fiscale ZNL LGU 62R03 D952W, residente a Gazzaniga (BG), via Masserini n.12, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica di Presidente del consiglio di amministrazione della

**"FONDAZIONE CASA S. GIUSEPPE"**

avente sede legale in Gazzaniga (BG), via Dante n.25, codice fiscale 03935900161, munito dei necessari poteri in forza di delega speciale contenuta nell'atto costitutivo a mio rogito in data 17 settembre 2013 n.45801/20923 rep., registrato a Bergamo 2 il 18 settembre 2013 al n.11714 Serie 1T, il quale, in nome e per conto della detta Fondazione, stipula quanto segue.

Premesso

- che con atto a mio rogito in data 17 settembre 2013 n.45801/20923 rep., registrato a Bergamo 2 il 18 settembre 2013 al n.11714 Serie 1T, è stata costituita la Fondazione con adozione di un testo di statuto, tuttora vigente, composto da 19 (diciannove) articoli;
- che in sede di stipula il nominato presidente e ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione, in via tra loro disgiunta, sono stati delegati al compimento di ogni atto, pratica e formalità per il perfezionamento della costituzione della Fondazione e sua iscrizione nel Registro Regionale e nell'Anagrafe Unica delle Onlus, anche apportando all'atto e all'allegato statuto le modifiche, integrazioni e soppressioni che fossero state eventualmente richieste dalla competente Autorità;
- che la FONDAZIONE CASA S. GIUSEPPE ha presentato alla Regione Lombardia istanza per ottenere il riconoscimento giuridico;
- che la Giunta Regionale della Lombardia - Direzione Centrale Legale, Legislativo, Istituzionale e Controlli - Legislativo e Rapporti Istituzionali - Rapporti Istituzionali, con lettera 21 novembre 2013 prot.n. Al.2013.0088233, ha rilevato la necessità per la Fondazione di apportare al proprio statuto alcune modifiche;
- che ora si intendono quindi recepire le suddette richieste apportando allo statuto allegato sotto la lettera "B" all'atto in data 17 settembre 2013 n.45801/20923 rep. a mio rogito le relative modifiche.

Tutto ciò premesso

Registrato a Bergamo 2  
l'11.12.2013 n.15306  
Serie 1T €.213,00

BERGAMO - Via Divisione Julia, 7  
Tel. 035 241113 / Fax 035 238462 / e-mail: asantus@notariato.it

NOTAIO

Il signor Zanoletti don Luigi, nella sua qualità di presidente della FONDAZIONE CASA S. GIUSEPPE, avente sede legale in Gazzaniga (BG), via Dante n.25, codice fiscale 03935900161, in adesione alla richiesta formale della Giunta Regionale della Lombardia - Direzione Centrale Legale, Legislativo, Istituzionale e Controlli - Legislativo e Rapporti Istituzionali - Rapporti Istituzionali, munito dei necessari poteri in forza dell'autorizzazione attribuitagli con l'atto in data 17 settembre 2013 sopra meglio citato,

dichiara

di modificare l'art.1, comma 1, per eliminare il riferimento alla L.R. n.1 del 13 febbraio 2003;

di riformulare l'art.13, comma 1, per indicare che la Fondazione nomina il Revisore Legale designato dalla Parrocchia di Gazzaniga secondo le norme di legge vigenti.

Ferme ed immutate tutte le restanti norme statutarie.

Per gli adempimenti di legge si allega al presente atto sotto la lettera "A" il testo aggiornato dello statuto, sempre costituito da 19 (diciannove) articoli, statuto che, omessane la lettura a richiesta dell'intervenuto signor Zanoletti don Luigi, che dichiara di conoscerlo, resta debitamente approvato e sottoscritto a conferma dallo stesso con me notaio.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto integrativo sono assunte dalla Fondazione.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su quattro pagine di un foglio è stato letto da me Notaio al signor Zanoletti don Luigi, qui intervenuto, che da me interpellato lo approva e lo sottoscrive alle ore quindici e venti minuti.

F.to Zanoletti Luigi

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)

Nella  
di D.  
dell'e  
zi sp  
vi ed  
tito  
ciso  
diffic  
traver  
questo  
destin  
delle  
soprat  
Tutta  
dazion  
non s  
za co  
l'uomo  
Art. 1  
1. E'  
2. Ai  
cembre  
nazioni  
volta  
di Uti  
3. La  
di dur  
4. Il  
trasfe  
stitui  
bardia  
Art. 2  
1. La  
mente  
settor  
2. Si  
materi  
delle  
delle  
o disa  
3. La  
territ  
zioni  
ne ecc  
4. Ri  
Comune  
zi soq

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**

**"CASA S. GIUSEPPE ONLUS"**

Nella Bibbia la longevità è considerata come una benedizione di Dio, mentre spesso la società, dominata dalla logica dell'efficienza e del profitto, non l'accoglie come tale; anzi spesso la respinge, considerando gli anziani non produttivi ed inutili. Anche la nostra Comunità parrocchiale ha sentito l'esigenza di tornare a situare la vecchiaia in un preciso disegno di Dio, che è amore, aiutando gli anziani più in difficoltà e soli, a viverla come una tappa del cammino attraverso il quale Cristo ci conduce alla casa del Padre. E questo anche attraverso la Fondazione di un nuovo ente a loro destinato, in cui essere valorizzati come "memoria storica" delle generazioni più giovani; sentirsi amati e valorizzati, soprattutto se non si è più autosufficienti, ma sofferenti. Tutta la serie di cure e di servizi offerti dalla nostra Fondazione dovranno essere dunque offerti, perchè gli anziani non si sentano inutili e di peso, ma vivano la loro sofferenza come possibilità d'incontro con il mistero di Dio e dell'uomo.

**Art. 1 - Denominazione, sede, durata**

1. E' costituita la "FONDAZIONE CASA S. GIUSEPPE - ONLUS".
2. Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, la Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS.
3. La Fondazione ha sede legale in Gazzaniga e non ha limiti di durata nel tempo.
4. Il Consiglio di amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune di Gazzaniga ed istituire sezioni staccate in altri Centri della Regione Lombardia.

**Art. 2 - Principi ispiratori e finalità**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di pubblica utilità nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria.
2. Si propone di curare la salute e provvedere all'assistenza materiale e psicologica degli anziani e, più in generale, delle persone in situazione di svantaggio e fragilità a causa delle proprie condizioni di disabilità, solitudine, abbandono o disagio economico.
3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, senza operare distinzioni di origine etnica, cultura, religione, sesso, condizione economica e sociale.
4. Riconosce priorità d'accesso alle persone residenti nel Comune di Gazzaniga e a quelle bisognose segnalate dai servizi sociali degli organismi pubblici competenti.

5. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato e incentiva forme di raccordo e collaborazione con la Diocesi, con l'ufficio di Curia per la pastorale della salute, il Vicariato, l'Associazione San Giuseppe, soggetti pubblici e privati operanti con analoghe finalità.

### Art 3 - Attività della Fondazione

1. L'attività istituzionale della Fondazione è rappresentata dalla gestione di servizi sanitario-assistenziali, residenziali, semi residenziali e domiciliari (residenza sanitaria assistenziale - casa di riposo - centro diurno integrato - assistenza domiciliare socio sanitaria ecc.), a beneficio delle persone indicate all'articolo 2.

2. Sono inoltre curate attività direttamente connesse a quella istituzionale e, in particolare:

a) servizi complementari a quelli delle strutture sanitarie, atti a favorire l'accesso alle prestazioni di diagnosi e cura delle malattie (servizi di medicina ambulatoriale, screening, fisioterapia ecc.).

3. La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, si propone inoltre:

a) di realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, morale, fisico, psichico od economico;

b) di promuovere, sia direttamente che indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause di emarginazione sociale;

c) di creare e/o gestire Centri Famiglia con attività consultoriali, al fine di sostenere famiglie bisognose;

d) di realizzare e/o gestire case di riposo per anziani;

e) di realizzare e/o gestire Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e case di riposo e, in genere di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;

f) di promuovere, realizzare e/o gestire strutture socio-sanitarie e sanitarie con attenzione particolare, benché non esclusiva, alle persone ed alle famiglie disagiate e svantaggiate;

g) l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare; sia di carattere sanitario che sociale;

h) di mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà;

i) di sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;

j) di sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni in-

format  
manife  
k) di  
i più  
l) il  
bertà  
m) di  
cristi  
n) di  
miglia  
o) di  
giorno  
p) di  
versaz  
nuali  
q) la  
l'aggi  
lontar  
pi del  
r) di  
gati a  
s) di  
t) di  
gono t  
del cl  
u) di  
le is  
terzo  
v) di  
stema  
diante  
stazio  
w) di  
dio de  
la dis  
x) di  
stenza  
y) di  
collab  
ni;  
z) di  
Profit  
4. Ino  
a) man  
mobili  
dament  
b) amn  
catic  
titolo  
c) sti

incen- formative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche  
si, con manifestazioni;  
icaria- k) di svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso  
privati i più bisognosi;  
l) il rispetto della persona nella sua globalità, della li-  
bertà individuale e dell'autonomia degli ospiti;  
sentata m) di assicurare a chi ne fa richiesta l'assistenza religiosa  
resident- cristiana cattolica;  
itaria n) di favorire le relazioni interpersonali, quelle con la fa-  
miglia e con la comunità locale;  
rato - o) di realizzare un clima di tranquillo e confortevole sog-  
neficio giorno;  
p) di promuovere attività d'animazione, di stimolo alla con-  
quell- versazione e d'espressione delle capacità intellettive e ma-  
nuali degli assistiti;  
tarie, q) la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e  
e cura l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o vo-  
ening, lontario, operano nei settori di attività correlati agli sco-  
ività, pi della Fondazione;  
r) di adeguare costantemente le prestazioni e i servizi ero-  
gati ai bisogni emergenti della popolazione anziana;  
i, sia s) di curare l'aggiornamento continuo del personale;  
dimora t) di promuovere stili gestionali che valorizzano e coinvol-  
ciale, gono tutte le risorse umane nonché il miglioramento continuo  
azione del clima organizzativo;  
rgina- u) di favorire momenti di partecipazione e di confronto con  
le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del  
onsul- terzo settore;  
v) di partecipare alla progettazione e alla gestione del si-  
stema integrato della rete di servizi alla persona, anche me-  
diante una diversificazione nell'offerta delle proprie pre-  
stazioni;  
enzia- w) di svolgere o promuovere attività di formazione e di stu-  
di ogni dio delle problematiche e delle realtà relative al mondo del-  
bisogni la disabilità e del disagio e del mondo degli anziani;  
total- x) di svolgere, sia direttamente sia indirettamente, assi-  
stenza domiciliare ad anziani;  
io-sa- y) di promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di  
non e collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affi-  
antag- ni;  
azioni z) di svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti Non  
alato- Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali.  
le;

4. Inoltre, la Fondazione potrà:  
a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio  
mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affi-  
damento;  
ti; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-  
cattrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi  
proble- titolo detenuti;  
riati, c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il  
i in-

finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;

g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

5. La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante giusti accordi e convenzioni.

6. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti secondo principi ispirati alla carità cristiana, improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

7. La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi, per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza in capo alle persone a qualunque titolo assistite.

8. La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

9. La Fondazione potrà avvalersi anche del volontariato e potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.

10. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e in-

tegra.  
Art.

1. Il dotaz.  
imple  
2. E' mante  
possib  
3. L' al ra  
delle vità  
glio nistr  
Consi  
con  
del p  
4. Il tre c  
blici legat  
desti  
anche  
con a  
5. La a) le  
di r  
consi  
b) le  
quals  
a qu  
all'i  
c) i  
zione  
gli v  
visio  
d) i  
venut  
patri  
e) gl  
dallo  
f) og  
la ra  
vità  
gesti  
6. Il  
derà  
nibil  
giorn  
conse

tegrazioni.

**Art. 4 - Patrimonio - mezzi finanziari**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.

2. E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento dell'attuale consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato oltre che dai soci costituenti, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

5. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del consiglio;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;

c) i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condizione degli scopi della Fondazione;

d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

6. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione

stessa.

7. La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

8. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con preferenza per quegli interventi volti alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

9. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6, dell'art.10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Art. 5 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente (facoltativo);
- e) il Comitato Etico (facoltativo);
- f) il Segretario (facoltativo);
- d) il Revisore Legale.

#### Art. 6 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto n. 3 consiglieri, precisamente:

- dal Parroco pro tempore della Parrocchia di Gazzaniga - membro di diritto e Presidente della Fondazione;
- da un rappresentante della Parrocchia con competenze nominato dal Parroco pro tempore di Gazzaniga;
- dal Direttore sanitario della R.S.A.

2. I consiglieri durano in carica per cinque esercizi sociali e possono essere riconfermati senza limitazioni. La carica decorre dalla data d'insediamento e va riconosciuto integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

3. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un consigliere si deve procedere alla sua sostituzione secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1.

4. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio d'Amministrazione.

5. Qualora per dimissioni o per altre cause venga invece a mancare la maggioranza dei consiglieri si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, con

astens

7. Per  
second

8. La  
ad alc  
sosten  
gione  
mente

9. Le  
to fav  
nistra  
lett.

Art. 7

1. Nor  
loro  
la vic  
dizion

2. No  
denti  
stesse  
stesse

3. Ne  
altro  
d'inco

Art. 8

1. Il  
di ge  
si ar  
strazi  
rigend  
li ed  
tutti

2. Il  
gestio  
conseq  
mente  
leggi.

3. In  
a. de  
e di  
b. de  
lascit  
Fonda

c. de  
d. de  
e. ad  
sull'a  
f. pr  
vità  
g. de

astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

7. Per la sostituzione del consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1.

8. La carica del Consigliere di Amministrazione non dà titolo ad alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese vive sostenute per espletamento delle funzioni attribuite in ragione della carica e nell'interesse della Fondazione, debitamente documentate.

9. Le modifiche al presente Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno n. 2 componenti del Consiglio d'amministrazione, come previsto al successivo art. 8, comma 3, lett. K.

#### **Art. 7 - Incompatibilità**

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni d'incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.

2. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione e tutti quelli che svolgono per le stesse prestazioni dietro corrispettivo, fintanto che le stesse non sono state concluse.

3. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei membri.

#### **Art. 8 - Compiti del Consiglio d'amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o dalle leggi.

3. In particolare spetta al consiglio:

a. delibera sui contratti di locazione di appalto, di servizi e di lavoro;

b. delibera sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;

c. delibera la richiesta di contributi e finanziamenti;

d. delibera sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;

e. adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

f. predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

g. delibera le rette e le tariffe per l'erogazione dei servi-

- zi;
  - h. approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo per l'anno solare;
  - i. approva, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio dell'esercizio trascorso;
  - j. approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tal contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
  - k. approva, su proposta del Presidente, le modifiche statutarie con la presenza di almeno n. 2 dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione compreso il Presidente e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  - l. nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo dell'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni, nonché il segretario del Consiglio;
  - m. delibera con il voto favorevole di n. 2 dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Presidente, la proposta di modifica o di estinzione dell'ente;
  - n. nomina eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;
  - o. provvede alla stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi.
4. Il Consiglio di amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.
5. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
6. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio, è redatto apposito verbale dal Segretario generale, il quale provvede alla tenuta del libro verbali.
7. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
8. Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio dell'esercizio trascorso.

**Art. 9 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio d'amministrazione**

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, munito di delega rilasciata dal Presidente, tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.
- 2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità

di le  
pitars  
di ve  
La co  
ma, pu  
3. L'  
no de  
convoc  
4. Il  
in lu  
ne Lor  
5. Il  
dal V  
6. Il  
riten  
richie  
Revis  
7. Pe  
la pr  
compo  
giora  
vale  
8. I  
rio d  
voto  
sedut  
9. Al  
rigen  
gomen  
dal F  
cific  
no di  
rettat  
Art.  
1. Il  
della  
2. L'  
decis  
3. Il  
e il  
membr  
4. Il  
Presi  
della  
5. In  
le fu  
Vice  
anzia  
6. Se  
di s

di legge, contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei quali fax, e-mail, etc.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora di un'eventuale seconda convocazione.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente.

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei consiglieri in carica o del Revisore Legale.

7. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario della Fondazione che partecipa ai lavori senza diritto di voto e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alla seduta.

9. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

#### **Art. 10 - Presidente - Vice Presidente - funzioni vicarie**

1. Il Presidente della Fondazione è il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Gazzaniga.

2. L'elezione del Vice Presidente è facoltativa e può essere decisa in qualunque momento.

3. Il Consiglio d'amministrazione può revocare il Presidente e il Vice Presidente con il voto favorevole di almeno n. 2 membri.

4. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vice Presidente.

5. In caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, le funzioni del Presidente sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere più anziano di età tra quelli nominati dall'Ordinario Diocesano.

6. Se manca la figura del Vice Presidente, come, pure in caso di sua assenza, impedimento o cessazione dalla carica, le

funzioni del Presidente sono assolte dal consigliere più anziano d'età.

**Art. 11 - Compiti del Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità. Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d. svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di Amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;

e. sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;

f. sovrintendere e vigilare ogni attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dei servizi e al loro miglioramento;

g. esercitare tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;

h. assumere, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione di competenza del Consiglio, ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

i. dirigere e coordinare ogni attività della Fondazione;

j. esercitare le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio d'amministrazione;

k. redigere la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

l. ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

m. proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;

n. stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

**Art. 12 - Il Segretario (facoltativo)**

1. Il Segretario della Fondazione è anche segretario del Con-

siglio di Amministrazione. Egli è nominato dal Consiglio di amministrazione e può essere scelto anche fra i membri dello stesso, qualora ne abbia i requisiti. Se il segretario è un consulente esterno, dura in carica quanto il Consiglio che l'ha nominato, cui spetta determinarne anche l'eventuale compenso.

2. Il segretario provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, avendone avuta preventiva autorizzazione dal Presidente.

3. Sono altresì di competenza del segretario le seguenti competenze:

a) verbalizzazione delle sedute del consiglio di amministrazione;

b) firma della corrispondenza corrente;

c) predisposizione materiale dello schema di bilancio consuntivo;

d) ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente.

4. Il segretario risponde del suo operato di fronte al Presidente.

#### **Art. 13 - Revisore Legale**

1. La Fondazione nomina il Revisore Legale designato dalla Parrocchia di Gazzaniga secondo le norme di legge vigenti.

2. Il Revisore Legale deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Il compenso del Revisore deve essere fissato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Revisore dura in carica cinque esercizi sociali e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

5. Al Revisore spettano la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione.

6. Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale.

3. Il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

#### **Art. 16 - Regolamenti interni**

1. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni del Segretario, dei responsabili dei servizi e dei settori sono disciplinate con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei contratti collet-

tivi nazionali di lavoro.

**Art. 17 - Comitato etico**

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare il comitato etico, formato da tre a cinque membri, estranei all'amministrazione della Fondazione scelti tra:

- a) persone rappresentative e riconosciute dalla Comunità e/o benemerite;
- b) persone con esperienza nel settore socio sanitario;
- c) persone impegnate nel terzo settore no profit e nel volontariato.

2. Il comitato etico è un organo consultivo e svolge i seguenti compiti:

- a) individua le necessità e fornisce suggerimenti circa i problemi strutturali ed amministrativi della Fondazione;
- b) prende conoscenza di eventuali opere in corso di realizzazione e in programma;
- c) formula proposte e suggerimenti al Consiglio d'amministrazione per il miglioramento della gestione;
- d) formula inoltre proposte e suggerimenti per un'informazione corretta e trasparente degli interventi.

3. Il comitato etico dura in carica fino alla cessazione del Consiglio d'amministrazione che l'ha nominato.

**Art. 18 - Scioglimento della Fondazione**

1. Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

2. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, sentito l'Ordinario della Diocesi di Bergamo, nel rispetto dell'art. 10, comma 1) lettera f) del D.Lgs. 460/1997, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 19 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto col presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

F.to Zanoletti Luigi

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)

Copia

con

Bergamo

